

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

Decisione n. 27/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 34/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente estensore;
Avv. Filippo Crocè – Componente;
Avv. Stefano Persichelli – Componente;
Avv. Laura Vasselli – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 18 novembre 2019,
a seguito del ricorso *ex art.* 89, comma 1, lett. a CGS proposto dalla signora Uccheddu Veronica (madre) per Lampis Alessio (calciatore n. 01.08.2003 - matr. FIGC 6644512) al fine di ottenere l'annullamento del tesseramento in favore della ASD US Arbus Calcio (matr. FIGC 2680) del figlio minore per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,
la seguente

DECISIONE

Propone ricorso innanzi alla Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la sig.ra Uccheddu Veronica, genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Lampis Alessio, che lamenta la nullità del tesseramento a favore della società ASD US Arbus Calcio, per la stagione sportiva 2019-2020, adducendo di non aver mai sottoscritto il relativo tesseramento.

Risulta acquisito dal competente Comitato Regionale Sardegna LND il tesseramento, così come risulta versato il relativo contributo alla giustizia sportiva.

La società sportiva, pur formalmente notiziata, nulla deduce.

Orbene al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito è ben chiaro il tenore e contenuto dell'art. 39 NOIF relativo al tesseramento del calciatore laddove, e nel caso di specie, lo stesso vincolo annuale appare legittimamente sottoscritto dal calciatore e dal solo padre, sig. Sandro Lampis, esercente la potestà genitoriale, ma necessariamente deve essere valutato nell'ottica di specie, a seguito della separazione dei genitori così come comunicato, giusta sentenza del Tribunale di Cagliari n. 843/19.

Ovviamente in un contesto familiare simile la considerazione di un impegno così assorbente per il minore, quale l'attività calcistica, laddove potrebbe impegnare lo stesso oltre il dovuto ed a discapito del rendimento scolastico e/o la coltivazione di altri interessi e/o relazioni interpersonali, anche in considerazione che la disciplina sportiva scelta è caratterizzata da una dose più o meno elevata di pericolosità, pertanto colui che prende parte ad una partita di calcio ha la consapevolezza del rischio cui va incontro nel caso di incidente durante una fase di gioco, per essere il rischio connesso alla specifica attività sportiva prestata, il Tribunale Federale ritiene necessaria anche l'espressa manifestazione di volontà della madre e per il noto affidamento condiviso, circostanza mancante nel caso di specie ove, la sig.ra Uccheddu Veronica manifesta il proprio totale dissentire.

Per quanto sopra, ossia la convinzione del consenso di entrambi i genitori al vincolo del tesseramento di un minore di anni sedici, in un noto contesto codicistico di specie, costituisce un'eccezione legata al caso specifico e non può, in alcun modo, determinare un preciso e diverso orientamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla signora Uccheddu Veronica per conto di Lampis Alessio e, per l'effetto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore stesso a favore della ASD US Arbus Calcio.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, in data 18 novembre 2019.

IL RELATORE
F.to Avv. Vincenzo Esposito Corona

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 28 novembre 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia